

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

**recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia**

[notificata con il numero C(1999) 2064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/531/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia <sup>(3)</sup>, l'«Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» del «Department of Primary Industries and Energy» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE;
- (2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione australiana, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca (AQIS) è passata dalle dipendenze del «Department of Primary Industries and Energy» a quelle del «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry» e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 97/427/CE;
- (3) considerando che è opportuno armonizzare il titolo della decisione 97/427/CE con gli articoli della presente decisione, in particolar modo per precisare che questa stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari dell'Australia;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 97/427/CE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia.»

- 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

L'«Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» del «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.»

- 3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Australia e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 38.